



# COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.37**

**OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Determinazioni.**

L'anno duemilaventidue, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COMBA ing. Federico	Sindaco	X	
GENERO Luciana	Vice Sindaco	X	
DORA Paolo	Consigliere	X	
AGU' Fabio	Consigliere	X	
ARBRILE Davide	Consigliere	X	
MELFI Tommaso	Consigliere	X	
COMBA Sara	Consigliere		X
REMONDETTO Aldo	Consigliere	X	
CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro	Consigliere	X	
NAPOLI Rosanna	Consigliere	X	
GALLIANA Francesco	Consigliere		X
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio ABBATE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO:**

**Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Determinazioni.**

Il Sindaco introduce l'oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola alla responsabile dell'area economico finanziaria che illustra la proposta in questione.

A seguito dell'illustrazione effettuata dalla responsabile sopra indicata il segretario comunale ricorda i contenuti della deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 29.07.2022.

Al termine degli interventi,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista e richiamata** integralmente la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 adottata in data 29.07.2022, avente per oggetto *“Modifica regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche”* con la quale il Comune di Frossasco, deliberava:

1) di revocare la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 12.04.2022, avente per oggetto *“Addizionale comunale all'IRPEF. Determinazione aliquote anno 2022”*, per tutto quanto indicato in parte narrativa da intendersi qui richiamato al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di approvare, per l'anno di imposta 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;
- nessuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

3) di modificare conseguentemente il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 29.03.2007, successivamente modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 16 del 29.03.2007, n. 3 del 03.05.2012, n. 6 del 22.04.2013, n. 13 del 22.04.2013 e n. 4 del 12.04.2022 come segue:

#### Articolo 4

#### DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota viene determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti di legge. In assenza di apposito provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

L'aliquota può essere ridotta qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.

2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lett. a) della legge n. 296 del 27.12.2006.

3. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Frossasco, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita in un'unica aliquota in misura pari allo 0,80% e non sono previste soglie di esenzione dal pagamento dell'addizionale.

**Dato atto** che la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29.07.2022:

- era adottata secondo la previsione di cui all'art. 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi alle persone fisiche, avente ad oggetto "Esenzioni", che prevede:

*"1. Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali:*

*- redditi inferiori a € 10.500,00*

*2. Per redditi superiori alla soglia di esenzione l'addizionale deve essere calcolata sull'intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef.*

*3. La soglia di esenzione potrà essere variata annualmente contestualmente alla determinazione delle aliquote; in assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio."*

- in particolare, la deliberazione del Consiglio comunale 25/2022 era adottata in applicazione del comma 3 del menzionato art. 5, con abrogazione implicita del comma 1 dello stesso;

**Dato atto:**

- che dal tenore letterale dell'art. 4, comma 3, del regolamento sopra richiamato, sulla base del criterio interpretativo di cui all'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 si desume in forma palese l'assenza di soglie di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale dal 01.01.2022;

- identica conclusione può infine trarsi dall'applicazione del principio interpretativo cronologico ricavabile dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

**Considerato**, ad ogni modo, che:

- il Ministero delle Finanze per le vie brevi ha richiesto all'ente conferma delle indicazioni di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29.07.2022 ai fini della sua pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

- il Comune di Frossasco con nota prot. 0008644 del 07.12.2022 ha ribadito le indicazioni di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29.07.2022;

**Preso atto** dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. 23/2011, delle informazioni di cui alla menzionata deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 29.07.2022, raggiungibile all'URL

[https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef\\_newDF/risultato.htm?cc=D812&lista=0](https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/risultato.htm?cc=D812&lista=0)

che schematizza in forma tabellare la deliberazione in questione;

**Considerato** che la mancata abrogazione espressa dell'art. 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi alle persone fisiche potrebbe condurre a difficoltà interpretative del regolamento comunale in questione;

**Considerati** i principi desumibili dall'art. 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "chiarezza dei testi normativi", che:

*"1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:*

*a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;*

*b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare."*

**Valutato** pertanto opportuno modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi alle persone fisiche al fine di renderlo maggiormente accessibile al cittadino, nei limiti permessi dalla complessità dei suoi contenuti, secondo criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità, economia, ed in particolare abrogando espressamente l'art. 5, rubricato "Esenzioni", posto che l'art. 4, rubricato "determinazione dell'aliquota" affronta già l'argomento;

**Considerato** che tale intervento modificativo della disciplina di cui al Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi alle persone fisiche comporta l'invarianza del gettito per l'Ente in quanto non interviene sulle aliquote;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto al prot.n.0008806 in data 16.12.2022;

A seguito di votazione resa in forma palese, ai sensi di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti, n. 9,

Astenuti, n. 2 (Castellino, Napoli),

Votanti, n. 7,

Voti Favorevoli, n. 6,

Voti Contrari, n. 1 (Remondetto),

### **DELIBERA**

1) **di dare atto**, che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di modificare** conseguentemente il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 29.03.2007, successivamente modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 16 del 29.03.2007, n. 3 del 03.05.2012, n. 6 del 22.04.2013, n. 13 del 22.04.2013, n. 25 del 29.07.2022, stabilendo l'abrogazione dell'art. 5, rubricato "Esenzioni", del Regolamento medesimo;

3) **di allegare** di seguito al presente atto il nuovo testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi alle persone fisiche così come modificato ai sensi del precedente punto 2, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

4) **di dare atto** che il presente provvedimento è finalizzato a rendere maggiormente accessibile al cittadino, nei limiti permessi dalla complessità dei suoi contenuti, secondo criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità, economia le previsioni di cui al Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi alle persone fisiche e non produce cambiamenti a valere delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;

5) **di incaricare** il Responsabile del Servizio ad espletare tutti gli adempimenti necessari utili per l'efficacia della presente deliberazione;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

A seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, ai sensi di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti, n. 9,  
Astenuti, n. 2 (Castellino, Napoli),  
Votanti, n. 7,  
Voti Favorevoli, n. 6,  
Voti Contrari, n. 1 (Remondetto),

**DELIBERA**

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 considerata l'urgenza di comunicare l'adozione del presente atto al Ministero delle Finanze in aderenza alle indicazioni di cui alla nota prot. 0008644 del 07.12.2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
COMBA ing. Federico



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Maurizio ABBATE

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009

Frossasco, li



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Maurizio ABBATE

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in **data 16/12/2022**,

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Maurizio ABBATE

---



# COMUNE DI FROSSASCO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29.03.2007;  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.03.2007;  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 03.05.2012;  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22.04.2013;  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22.04.2013;  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12.04.2022;  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29.07.2022;  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 16.12.2022;

**Art. 1**  
**Variazione dell'aliquota di compartecipazione**

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

**Art. 2**  
**Soggetti passivi**

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Frossasco alla data del 1° gennaio di tale annualità.

**Art. 3**  
**Modalità di applicazione**

1. L'addizionale è calcolata applicando le aliquote previste per i singoli scaglioni di reddito in modo progressivo sul totale del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinato ai sensi del TUIR 917/1986.

**Art. 4**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota viene determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti di legge. In assenza di apposito provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.  
L'aliquota può essere ridotta qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lett. a) della legge n. 296 del 27.12.2006.
3. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Frossasco, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita in un'unica aliquota in misura pari allo 0,80% e non sono previste soglie di esenzione dal pagamento dell'addizionale.
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

**Art. 5**  
**Esenzioni**

*(Abrogato)*

**Art. 6**  
**Modalità di versamento**

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Frossasco attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.
4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

**Art. 7**  
**Adempimenti dei sostituti d'imposta**

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
  - trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
  - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

**Art. 8**  
**Pubblicazione e informativa**

1. Il Servizio Finanziario del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002.  
L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.
2. Lo stesso Servizio Finanziario procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

**Art. 9**  
**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.